



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Dante Alighieri"

(Scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado)

Via Biagio Mercadante, 3 – 84073 SAPRI (SA)

SAIC880008 C.F. 84003240656 Tel/fax 0973/391147

[saic880008@istruzione.it](mailto:saic880008@istruzione.it) - [saic880008@pec.istruzione.it](mailto:saic880008@pec.istruzione.it)

<http://www.icdantealighierisapri.edu.it>

Sapri, 10/10/2024

Circ. n°13

**Ai genitori degli alunni frequentanti l'Istituto**  
**Ai docenti coordinatori di classe/interclasse**  
**Alla DSGA**  
**Al sito web**  
**Atti**

Oggetto: Giustificazione delle assenze alunni - Abolizione del certificato medico: chiarimenti

Si riportano di seguito chiarimenti in merito alla **giustificazione delle assenze degli alunni**, premettendo che resta in vigore l'utilizzo del quaderno delle giustificiche in formato cartaceo dove i genitori potranno giustificare le assenze dei propri figli.

Nel corso del mese di luglio è sopravvenuta un'innovazione legislativa attraverso la legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 - art. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11) avente ad oggetto, all'art.10 bis, "Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico" che ha *"abolito in Campania l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, salvo quanto previsto da eventuali provvedimenti adottabili, a livello nazionale o locale, per fronteggiare eventuali insorgenze di malattie infettive e diffuse"*.

Dovranno essere, pertanto, i genitori a comunicare e giustificare le assenze, indicando di volta in volta motivi di salute, familiari o diversi, mentre il docente dovrà verificare che la giustificica pervenga entro 24 ore dall'assenza in formato cartaceo sull'apposito quaderno degli avvisi/comunicazioni/giustifiche o diario.

Nel caso in cui un alunno, dopo due giorni dall'assenza, non abbia ancora provveduto a giustificare la stessa, il docente coordinatore, attraverso l'area di comunicazione con i genitori sul registro elettronico, dovrà segnalare l'inadempienza e richiedere la giustificazione cartacea. In caso di permanenza dell'irregolarità giustificativa, il docente contatterà i genitori tramite la segreteria scolastica che inviterà gli stessi a recarsi a scuola personalmente per la giustificica.

In caso di discontinuità e/o irregolarità della frequenza scolastica il docente coordinatore contatterà la famiglia allo scopo di poter adottare le opportune strategie, in un rapporto collaborativo e sinergico con la scuola, per agevolare la frequenza scolastica dell'alunno.

Frequenza irregolare e responsabilità.

Facendo seguito alle indicazioni comunicate dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con nota prot. n. 4685 del 24/01/2024 avente ad oggetto "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione" ai sensi del novellato articolo 114 del Testo Unico si ritiene utile fornire informazioni ed indicazioni atte a prevenire e contrastare eventuali fenomeni di dispersione scolastica.

L'approvazione della L. n. 159/2023, di conversione del D.L. n. 123/2023, ha modificato in modo sostanziale l'art. 114 del D. Lgs. 297/94 ad oggi vigente in materia di *vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione*, prevedendo le fattispecie di "evasione scolastica", per mancata iscrizione

dei minori soggetti all'obbligo di istruzione e di "**elusione scolastica**", che si verifica quando si manifesta la mancata o discontinua frequenza scolastica del/della minore, intendendo come tale l'assenza a scuola senza giustificati motivi per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi. A tal merito, si evidenzia l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale che, trasformando la fattispecie di reato in delitto, inasprisce le sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, nell'esercizio del proprio ruolo, lo evadono o lo eludono. In aderenza agli adempimenti dell'Istituzione Scolastica sulla base della richiamata nota dell'U.S.R., si comunica che si opererà un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni in obbligo di istruzione, provvedendo a segnalare ai servizi sociali e/o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio eventuali situazioni di pregiudizio dell'obbligo scolastico che venissero riscontrate secondo i termini descritti.

Quando il numero di assenze tende al limite massimo previsto dalla normativa, assenze superiori a 15 giorni non giustificate, anche non consecutivi, anche nelle situazioni non rientranti in senso stretto nei casi di "elusione" disciplinati dalla L. 129 del 2023, sarà cura di questa istituzione scolastica inviare alla famiglia una lettera di segnalazione, richiedendo una ulteriore "giustificazione motivata", al fine di prevenire eventuali situazioni di inadempimento dell'obbligo scolastico e garantire il pieno diritto allo studio degli alunni. In considerazione delle diverse tipologie di assenza i docenti si atterrano alle dichiarazioni rilasciate dai genitori nel documento giustificativo che diventa quanto mai importante e, per questo, da conservare allegato come atto scritto al registro di classe.

Inoltre, va ricordato ai genitori che per la scuola secondaria di primo grado il presupposto fondamentale per l'ammissione alla classe successiva è la frequenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dell'orario annuale ( art. 11 D. Lgs. 59 del 2004 e D.P.R. 122/2009 art.2 comma 10), fatte salve le deroghe previste dal Collegio docenti tra cui sono previste sistematicamente motivazioni di carattere sociale e medico sanitario a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

Tutti i genitori, pertanto, in riferimento ai questi due disposti normativi saranno chiamati a produrre **certificazioni comprovanti** le assenze quale:

-per assenze per malattie: i certificati medici che dichiarano i giorni di malattia effettivi rilasciati immediatamente dopo la malattia da medici del SSN e presentanti contestualmente a scuola;  
-per assenze per motivi di famiglia come per spostamenti all'estero per alunni stranieri costituiscono documentazioni i biglietti del mezzo di trasporto e/o autodichiarazioni rese dai genitori ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Ciò premesso, si resta comunque in attesa di quanto previsto al c.4 dell'art.9 della citata legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 che così riporta "*La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce, con apposita deliberazione, criteri e modalità di attuazione della disposizione prevista dal presente articolo.*".



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Teresa TANCREDI

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell' art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93